

## Trasmissione a mezzo pec

Spett.le Azienda

Alla c.a.:

- Servizio Risorse Umane
- Servizio Amministrativo
- Servizio Economico Finanziario
- Ufficio Ragioneria e Bilancio
- Ufficio Convenzioni e Accreditamento

## **OGGETTO - Trattamento previdenziale dei compensi percepiti per incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a personale medico - chiarimenti sull'assoggettamento contributivo in favore dell'Enpam**

Negli ultimi mesi, si è assistito all'introduzione di varie norme aventi l'obiettivo di favorire il potenziamento del personale delle professioni sanitarie attraverso forme di reclutamento più snelle per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e *sub*-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus.

Tali norme hanno autorizzato il ricorso, in particolare, anche a contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si richiama l'art 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - che costituisce la trasposizione, con alcune modifiche, del disposto dell'art. 1 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14) il quale ha consentito, fino al perdurare dello stato di emergenza, il conferimento da parte degli Enti ed Aziende del SSN di **incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici specializzandi** iscritti all'ultimo e penultimo anno dei corsi di formazione specialistica, di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii.

Nel silenzio della normativa in merito al trattamento previdenziale dei compensi erogati al suddetto titolo a medici chirurghi e a odontoiatri, alcune delle Istituzioni coinvolte, all'atto della stipula dei contratti in parola, non hanno proceduto al corretto inquadramento contributivo del personale

medico, procedendo alla loro iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS, nonostante si trattasse di professionisti iscritti ad una Cassa di previdenza privata obbligatoria, quale l'ENPAM.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'ottica di una proficua collaborazione istituzionale, con la presente circolare si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla normativa di riferimento relativa al profilo contributivo dei redditi percepiti dagli iscritti all'Enpam per lo svolgimento dell'attività medica e odontoiatrica sulla base di rapporti di lavoro appartenenti alla tipologia contrattuale sopra specificata.

Secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, sono imponibili presso la gestione "Quota B" del Fondo *"i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale"*. Nell'elenco esemplificativo dei redditi soggetti a contribuzione, l'art. 3, comma 2, del Regolamento include espressamente quelli *"di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata"* (lett. a) nonché quelli *"da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica – odontoiatrica"* (lett. g).

Nel caso di compensi derivanti dallo svolgimento di attività attribuita all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale, dunque, il contributo previdenziale deve essere versato a favore della "Quota B" dell'ENPAM e non presso la Gestione Separata INPS.

Tale Gestione, istituita con legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-33, è stata prevista al solo fine di estendere la copertura previdenziale ed assistenziale obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale.

Come specificato all'art. 6, comma 1, del D.M. 2 maggio 1996, n. 281, debbono, infatti, considerarsi espressamente esclusi dall'obbligo contributivo a favore della citata Gestione i redditi assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Con norma di interpretazione autentica, inoltre, il Legislatore ha definitivamente chiarito che sono tenuti all'iscrizione presso la suddetta Gestione esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo presso i rispettivi Enti previdenziali di categoria (art. 18, comma 12, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111). Si rileva che tale disposizione ha di fatto confermato la linea interpretativa seguita dall'INPS, così come asserito nella circolare n. 99 del 22 luglio 2011.

Dalla normativa esposta discende che i compensi erogati ai medici chirurghi e agli odontoiatri, ai quali sono conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione, sono imponibili presso la gestione "Quota B" del Fondo di Previdenza generale dell'Enpam.

Più specificatamente, i professionisti interessati dovranno dichiararli alla Fondazione mediante il modello "D" l'anno successivo a quello in cui li hanno percepiti e procedere, poi, al versamento del contributo soggettivo dovuto, in base all'aliquota contributiva ordinaria *pro tempore* vigente, pari, per

l'anno 2020, al 19,50%. Coloro che hanno diritto a versare il contributo in misura ridotta possono richiederlo tramite il citato modello "D".

Non costituiscono, invece, imponibile previdenziale presso la "Quota B" i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso il Fondo della medicina convenzionata e accreditata - Fondo Speciale (art.3 comma 2bis del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale).

Come noto, infatti, sono imponibili presso le gestioni di tale Fondo Speciale i compensi percepiti dai medici e dagli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati, ovvero con altri Istituti, Enti o società, quando gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscono le norme relative agli obblighi contributivi stabiliti dal Regolamento del Fondo Speciale stesso (artt. 1 e 2).

Fermo restando la normativa richiamata, è indubbio che la specifica configurazione del rapporto contrattuale stipulato in concreto e del suo conseguente inquadramento previdenziale - presso la gestione "Quota B" del Fondo di previdenza generale, ovvero presso una gestione del Fondo Speciale - è rimessa esclusivamente all'accordo fra le parti.

Per completezza d'informazione, si evidenzia che la Direzione centrale Entrate dell'INPS, nel riscontrare le richieste di chiarimento formulate da talune Istituzioni interessate alla stipula dei contratti di lavoro in parola ha aderito, con le note prot. n. 53225 del 13/05/2020, n. 53235 del 13/05/2020 e n. 73407 del 10/07/2020, alla ricostruzione normativa elaborata dalla Fondazione.

Confidando di aver fornito un utile contributo e rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA  
(Dott. Vittorio Pulci)

*EB/VF*